

UFFICIO GARE E CONTRATTI

Via P. Togliatti, n. 45
50032 Borgo San Lorenzo (FI)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

e contestuale

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITA' E DI ASTENSIONE

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto ROSSI RENATO

nato a I in data

residente a provincia di

via/piazza n.

- vista la determinazione n. del del Responsabile del Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione, mediante la quale è stato nominato in qualità di:

- ☐ Presidente
- ☐ Commissario
- ☐ Segretario

della Commissione preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative all'affidamento DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CE.SI. - CENTRO SITUAZIONI PRESSO L'UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 1/4/2021-30/6/2022 (CIG: 8648843307)

- visti gli artt. 77 e 78 del d.lgs. n. 50/2016 concernenti la disciplina in materia di nomina delle commissioni di gara;
- viste le Linee Guida ANAC n. 5, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;

- visto il D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il quale è stata disposta la sospensione fino al 31.12.2020 dell'art. 77, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 relativo all'obbligo di ricorrere all'albo unico dei commissari di gara gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (la cui entrata in vigore era stata più volte sospesa dall'ANAC stessa) di cui al successivo art. 78;
- VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito in legge dalla legge di conversione n. 120/2020, che ha posticipato al 31.12.2021 la scadenza della sospensione dell'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC;
- visto l'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 che definisce il conflitto d'interessi e disciplina i relativi obblighi di astensione e comunicazione applicabili ai commissari e segretari di commissione;
- visto l'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" applicabile ai commissari e segretari di commissione;
- visto l'art. 35-bis del d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale *"Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: (...) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere"*;
- visto l'art. 51 c.p.c., il quale disciplina l'obbligo di astensione dei Giudici applicabile anche ai Commissari e ai Segretari di commissione secondo cui *"Il giudice ha l'obbligo di astenersi [c.p.c. 73]:*

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [c.c. 74, 76] o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore [c.c. 346, 392], amministratore di sostegno [c.c. 404], procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa [c.c. 39, 2247].